

COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

**Regolamento
per la disciplina delle
Commissioni Consiliari
di studio, lavoro, consultazione, promozione**

Approvato con deliberazione C.C. n. 80 del 12.7.1990
Modificato con deliberazione C.C. n. 99 del 30.12.1992
Modificato con deliberazione C.C. n. 34 del 3.9.2004

ARTICOLO 1
Commissioni Consiliari

Per assolvere alle funzioni di cui al successivo art. 4 vengono istituite, all'inizio di ogni periodo consiliare, le commissioni permanenti per ciascuna delle seguenti branche di affari:

*Revisione dello statuto e dei regolamenti;
Ambiente e Urbanistica.*

ARTICOLO 2
Composizione delle Commissioni

Ciascuna delle Commissioni è composta da un uguale numero di consiglieri stabilito in modo tale da garantire il rispetto della proporzionalità fra i singoli gruppi consiliari e la presenza in ciascuna commissione di tutti i gruppi rappresentati in Consiglio. Tale criterio di proporzionalità dovrà essere applicato per quanto possibile tenendo presente che il numero dei componenti delle commissioni dovrà essere necessariamente il più ridotto possibile rispetto al Consiglio Comunale.

Alla nomina dei componenti provvede il Consiglio Comunale. Presidente delle Commissioni è il Sindaco.

Nel caso in cui nella votazione non venga raggiunta una maggioranza essendo pari il numero dei componenti, il voto espresso dal Presidente è determinante ai fini degli orientamenti da assumere.

Ciascun consigliere può far parte contemporaneamente di più di una commissione ma non di oltre tre ad eccezione dei casi in cui il gruppo consiliare sia costituito da un unico consigliere.

(Vedi anche deliberazione C.C. n.49 del 30.9.1999)

ARTICOLO 3
Convocazione delle Commissioni

Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente anche su richiesta scritta di almeno due componenti.

ARTICOLO 4
Competenze delle Commissioni

Ciascuna Commissione consiliare ha il compito di esaminare quelle proposte di deliberazioni e quelle questioni che la Giunta o il Sindaco riterranno opportuno trasmettere prima della discussione in Consiglio Comunale.

Ha altresì il compito di esaminare tutte quelle proposte di deliberazioni e tutte quelle questioni che il Consiglio riterrà opportuno proporre.

Ciascuna Commissione ha inoltre la facoltà di dibattere al proprio interno questioni attinenti alle materie di pertinenza della Commissione medesima.

Intorno agli affari di propria competenza ciascuna Commissione potrà rivolgere proposte alla Giunta ed al Consiglio Comunale e promuovere, quando lo ritiene necessario e d'intesa con l'Assessore al ramo, iniziative di tipo vario.

Le funzioni di ciascuna Commissione sono, in ogni caso, di consultazione, di discussione e di proposta.

Le Commissioni alle quali partecipa, qualora ne è richiesto, il Segretario Comunale od un suo delegato, potranno avvalersi per lo studio e l'analisi di particolari questioni, del contributo di funzionari del Comune ed anche di Tecnici o esterni senza voto de-liberativo.

Le Commissioni, infine, sono assistite da personale amministrativo del Comune il quale provvede a verbalizzare ed a garantire la fornitura della documentazione e delle informazioni reperibili all'interno del Comune.

ARTICOLO 5 **Validità delle sedute**

Le sedute di ciascuna commissione non sono valide senza la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

ARTICOLO 6 **Richiesta di parere di altre Commissioni**

Ciascuna Commissione prima di procedere all'esame di questioni e proposte ad essa attribuite può far richiesta al Sindaco al fine di sentire il parere di altra Commissione e/o organismi esterni al Comune stesso.

ARTICOLO 7 **Nomina dei relatori**

Ogni Commissione nomina, per ciascun oggetto di discussione, un relatore che potrà riferire per iscritto e/o verbalmente. Qualora i pareri o le proposte fossero diversi è facoltà della minoranza di nominare un proprio relatore.

ARTICOLO 8 **Termine per la presentazione della relazione**

Le Commissioni debbono riferire sulle proposte di deliberazione e sulle questioni ad esse deferite, nel più breve termine possibile ed in ogni caso non oltre quello assegnato dal Consiglio.

Nel caso di relazioni da presentarsi al Consiglio, la distribuzione ai Consiglieri deve avvenire almeno tre giorni prima della discussione.

ARTICOLO 9 **Disposizioni generali sulle sedute delle Commissioni**

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche ad eccezione dei casi in cui vengono trattati:

l'esame di piani di programmazione quali: P.R.G., P.D.F. e P.D.Z. ed altre pratiche che interessino la programmazione di ampie aree del territorio;
questioni inerenti persone;
argomenti la cui trattazione in sede pubblica possa far derivare danno al pubblico interesse, in tale caso la riservatezza delle sedute si attua a giudizio del Presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei presenti.

Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta unita per l'esame di particolari questioni che interessano contemporaneamente la competenza di ciascuna di esse.

Qualora la Commissione ritenga di far partecipare ad una propria seduta uno o più esperti, ne fa richiesta al Sindaco od alla Giunta Comunale che provvederà alla convocazione.
La pubblicità delle sedute sarà assicurata mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di convocazione della Commissione almeno 5 giorni prima.

ARTICOLO 10

Relazione annuale

Ogni Commissione consiliare, entro la fine del mese di novembre di ogni anno predispone una relazione sintetica sull'andamento dei lavori e su eventuali difficoltà riscontrate.

ARTICOLO 11

Commissione dei capigruppo

All'inizio di ogni periodo consiliare i singoli gruppi comunicano al Sindaco il nome del proprio capogruppo e ne segnalano, quando occorre, le eventuali modifiche.

Al rappresentante unico di una parte politica sono riconosciute attribuzioni e funzioni di capogruppo.

I capigruppo sono costituiti in Commissione permanente per la trattazione di affari particolari affidabili di volta in volta dal Consiglio ed ordinariamente per le intese sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e lo svolgimento delle adunanze.

Le eventuali proposte di tale Commissione vengono illustrate al Consiglio Comunale dallo stesso Sindaco.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività dell'atto con il quale viene approvato ed alla ripubblicazione all'albo nei termini di legge.

-----oOo-----